



Camera di mediazione per la conciliazione

via Rocco Pirri, 34/1 – 91022 Castelvetro (TP)

Codice fiscale 90017090813 – Partita IVA 02392910812 - REA TP 166880

Organismo iscritto al n. 109 del Registro Organismi di mediazione presso il Ministero della Giustizia
Ente di formazione iscritto al n. 388 del Registro degli Enti di formazione presso il Ministero della Giustizia
www.camecon.it - camecon@pec.it - segreteria@camecon.it

CONDIZIONI DI COLLABORAZIONE

fra mediatore ed Organismo

(revisione 4.0 - in vigore dal 12 novembre 2024)

Le presenti condizioni di collaborazione regolano i rapporti economici e professionali tra mediatore ed Organismo.

Regime dei compensi

Al mediatore compete il **70%** (settanta per cento) dell'imponibile sulle somme effettivamente incassate per indennità di mediazione:

Le percentuali di cui sopra si riferiscono ad importi al lordo di IVA, se dovuta, degli oneri contribuiti e previdenziali, se dovuti, e di qualsiasi altro onere previsto per legge e si riferisce alle spese di mediazione effettivamente incassate, dedotte le spese di incasso, l'IVA se dovuta e qualsiasi altra tassa. Ad esempio, se l'Organismo incassa un imponibile di 100 euro per spese di mediazione, la somma lorda accantonata per il pagamento del compenso al mediatore sarà pari a 70 euro.

Con il termine "*indennità di mediazione*", ai fini del presente documento, ci si riferisce unicamente alle somme incassate dall'organismo secondo tariffa e non alle altre somme incassate dall'organismo ad altro titolo (diritti di segreteria o di avvio del procedimento, spese per raccomandate, spese per fax, altri rimborsi).

Nel caso in cui una delle parti sia ammessa al patrocinio a carico dello Stato, con conseguente esenzione dal pagamento della tariffa, il mediatore incaricato non avrà a pretendere dall'organismo per la quota della parte.

L'effettuazione di qualsiasi pagamento in favore del mediatore avverrà previa emissione di fattura o ricevuta occasionale.

Tutte le somme sono incassate dall'Organismo che pagherà al mediatore la quota spettante solamente dopo l'effettivo incasso.

Il mediatore si assicura che le parti abbiano provveduto ad effettuare il pagamento del dovuto, nell'esatto importo risultante dal sistema informativo dell'Organismo. Nei soli casi in cui residuino delle somme da pagare derivanti dalla conclusione dell'accordo fra le parti o per qualsiasi altra causa, il mediatore provvede a consegnare o a trasmettere alle parti stesse il prospetto riepilogativo dei costi della procedura con le istruzioni per effettuare il pagamento del dovuto; il tutto come elaborato in automatico dal sistema.

Il mediatore collabora con l'Organismo, anche successivamente alla chiusura del procedimento, per la verifica dell'effettivo pagamento delle somme dovute da ciascuna parte, per l'incasso in ogni forma consentita, e potrà anche sollecitare direttamente le parti al pagamento del dovuto.

Competenze informatiche

Il mediatore deve avere una buona conoscenza delle tecnologie informatiche. Deve possedere uno scanner che abbia possibilità di scansione di fogli multipli con software per la formazione di file PDF.

Utilizzo del sistema informatico aziendale

Il mediatore si impegna ad utilizzare, per la gestione delle mediazioni, il sistema informatico dell'Organismo, raggiungibile all'indirizzo camecon.it e ad utilizzare, in particolare, tale sistema informatico per l'accettazione degli incarichi, le comunicazioni alle parti, la redazione dei verbali, il deposito dei verbali, delle proprie fatture, e per quant'altro sarà richiesto dall'Organismo per una completa gestione informatizzata del rapporto.

Mediazioni telematiche

Il mediatore deve possedere gli strumenti idonei (computer, internet, webcam, microfono, ecc.) ed essere in grado di gestire le videoconferenze mediante l'uso di uno qualsiasi dei sistemi maggiormente utilizzati (Skype, Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, ecc.) che consentano di creare link condivisibili.

Assegnazione delle controversie

L'assegnazione delle controversie sarà effettuata dal responsabile dell'Organismo, anche previo concordamento con i delegati provinciali, sulla base di criteri di rotazione e della competenza territoriale.

L'Organismo terrà in debita considerazione la specializzazione per materia, se opportunamente documentata (nel massimo di cinque materie predeterminate).

Rifiuto della mediazione

Se il mediatore intenda rifiutare l'incarico ricevuto per la singola controversia, dovrà indicarne il giustificato motivo. In mancanza di indicazione del motivo, il sistema non accetterà il rifiuto.

Disponibilità di una sede

L'iscrizione negli elenchi dei mediatori dell'Organismo presuppone la disponibilità di locali idonei allo svolgimento delle sessioni di mediazione. I locali devono essere attrezzati con una sala d'attesa, un locale per le sessioni di mediazione ed uno o più locali di servizio.

Tale disponibilità deve risultare, alternativamente:

- dalla stipula di contratto di comodato tra il responsabile dell'organismo ed il mediatore, con relativa registrazione e successiva comunicazione al Ministero della Giustizia degli estremi di registrazione del contratto;
- da previ accordi che il mediatore abbia preso con altri mediatori dell'organismo che già operino presso una sede operativa comunicata al Ministero della Giustizia.

Nella prima delle suddette alternative, gli oneri di registrazione del contratto di comodato sono posti a carico dell'Organismo. Il contratto sarà predisposto dall'Organismo ed inviato al proprietario dell'immobile, già sottoscritto dal responsabile dell'Organismo, subito dopo il completamento della procedura di registrazione dei dati sul sito dell'Organismo e la ricezione della planimetria catastale.

Nella seconda delle suindicate ipotesi, il mediatore dovrà accludere, alla documentazione da trasmettere all'Organismo, una dichiarazione del responsabile della sede operativa di accettazione del mediatore presso la propria sede.

Nel dare la disponibilità della sede i mediatori che esercitino la professione forense devono assicurarsi di rispettare l'art. 62 del Codice deontologico forense. Nessun addebito potrà mai porsi a carico dell'Organismo per eventuali sanzioni disciplinari che l'avvocato possa subire dagli organi forensi per la violazione del suddetto articolo.

Promozione

Il mediatore si impegna a promuovere l'Organismo utilizzando l'apposita pagina di promozione presente sul sito.

Scioglimento della collaborazione

È possibile, in qualsiasi momento e reciprocamente, sciogliersi da qualsiasi vincolo di collaborazione con semplice comunicazione e senza obbligo di motivazione.